

	<p style="text-align: center;">Comune di Tavazzano con Villavesco codice Ente 11106</p>	<p style="text-align: center;">G.C.</p>	<p style="text-align: center;">84</p>	<p style="text-align: center;">25/11/2014</p>
---	---	---	---------------------------------------	---

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI LODI
PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' A
NORMA DELL'ART. 54 DEL D. LGS. 274/2000 E DEL D.M. 26
MARZO 2011**

L'anno 2014, addì 25 del mese di Novembre, alle ore 19.30 nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano presenti:

Nominativo:	Qualifica:	Presente
RUSSO Giuseppe	Sindaco	SI
CORVINI Gianpaolo	Cons_Vice Sindaco	SI
GOBBI Alessandra	Consigliere Ass	SI
PIANA Gian Matteo	Consigliere Ass	SI
BERTONI Marina	Consigliere Ass	SI

Assiste il Segretario Comunale NANTISTA dott. Alberto con le funzioni previste dall'art.97, comma 4/a del D. L.vo 18 agosto 2000, n.267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. RUSSO Giuseppe, Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI LODI PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' A NORMA DELL'ART. 54 DEL D. LGS. 274/2000 E DEL D.M. 26 MARZO 2011

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 28.08.2000, n. 274 "Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468", il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- L'art 2 del D.M. 26 marzo 2001 stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di apposite convenzioni da stipulare con il Presidente del Tribunale, delegato dal Ministero della Giustizia, nell'ambito ed a favore delle strutture in seno alle amministrazioni;
- la legge 29 luglio 2010, n. 120, recante disposizioni in materia di sicurezza stradale, la quale ha novellato gli artt. 186 e 187 del Codice della Strada, prevede che, per talune fattispecie delle norme citate, la pena detentiva o pecuniaria possa essere sostituita con quella dei lavori di pubblica utilità, di cui all'art. 54 del sopra citato D. Lgs. N. 274/2000, consistente nella prestazione di attività non retribuita da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso gli Enti di cui sopra.

Viste le richieste pervenute da soggetti interessati a svolgere il lavoro di pubblica utilità presso il Comune di Tavazzano, si ritiene pertanto di comunicare al Presidente del Tribunale di Lodi l'intenzione di stipulare la convenzione per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità;

Atteso che:

- tra le attività non retribuite a favore della collettività, ai sensi del D.M. 26.3.2001 e dall'art. 186 del codice della Strada, rientrano le prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale, di tutela della flora e della fauna, di manutenzione e decoro di beni del patrimonio pubblico ivi compresi giardini e parchi, di prevenzione del randagismo degli animali, custodia dei musei, gallerie o pinacoteche; prestazioni di lavoro pertinenti la specifica professionalità del condannato; prestazioni nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale (prioritarie per le ipotesi di cui al citato art. 186 del codice della strada);
- il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a dieci giorni né superiore a sei mesi;
- l'attività viene svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore. Ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione, anche non continuativa, di due ore di lavoro;

Rilevato che l'Amministrazione ritiene di dovere aderire alla proposta, in considerazione della condivisione degli obiettivi di rieducazione perseguiti dal legislatore con l'applicazione del lavoro di pubblica utilità, oltre che rappresentare un ausilio per le varie attività che il comune deve svolgere quotidianamente;

Visto lo schema di convenzione da stipularsi tra il Tribunale di Lodi e ritenuto che la convenzione stessa è meritevole di approvazione, tenuto anche conto che gli oneri del Comune si limitano al pagamento della assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ed alla copertura per la responsabilità civile per danni causati a terzi;

Ritenuto di assegnare al Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente il compito di coordinare e di impartire le dovute istruzioni ai condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità.

Ritenuto, altresì, di acconsentire all'impiego contemporaneo massimo di non più di n. 3 (tre) condannati.

Formula alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione

1. di approvare, per i motivi espressi in premessa, lo schema di convenzione con il Tribunale di Lodi, per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi del D.M. 26.3.2011 e L. 29.7.2010 n. 120, nel testo che si allega alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale. La convenzione, composta di n. dieci articoli ha durata di anni DUE e potrà essere rinnovata previa adozione di apposito atto deliberativo;
1. di dare atto che i costi a carico del Comune sono limitati alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul luogo di lavoro e per la responsabilità civile per danni causati a terzi;
2. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione approvata al precedente punto 1) da stipularsi tra il Comune ed il Ministero della Giustizia legalmente rappresentato dal Presidente del Tribunale di Lodi;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente interessato ai lavori di pubblica utilità in qualità di persona incaricata di coordinare la prestazione lavorativa dei condannati e di impartire le relative istruzioni;

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi degli articoli 49 e 147-bis, 1° comma, del D. L.vo 18.8.2000 n.267, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto. Si attesta altresì che la deliberazione **COMPORTE** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Il responsabile del servizio interessato
Elisabetta Caserini

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'articolo 49 e 147-bis, 1° comma del D. L.vo 18.8.2000 n.267, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto, in considerazione dell'esiguità della spesa che si presume, non essendo stata quantificata da Responsabile del Servizio interessato.

Il responsabile del servizio interessato
rag. Antonella Chiesa

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la suesesa proposta di deliberazione;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49 e 147-bis, 1° comma del D. L.vo 18.8.2000 n.267, dai responsabili dei servizi interessati;

Dopo ampia ed esauriente discussione;

Visto l'articolo 48 del D. L.vo 18 agosto 2000 n.267;

Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione;

Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente per alzata di mano;

D E L I B E R A

di approvare la suesesa deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

Successivamente

CONSIDERATA l'urgenza di che riveste l'esecuzione dell'atto;

VISTO l'art.134, comma 4, del D. L.vo 18.8.2000 n.267, che testualmente recita:

“3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.”;

Con voto favorevole unanime espresso palesemente

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
RUSSO Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
NANTISTA dott. Alberto

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

È stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno **17/12/2014** per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.124, comma 1, D. L.vo n.267/2000).
n° _____ R.P.;

È stata trasmessa, con lettera in data **17/12/2014**, ai capigruppo consiliari (art.125, D.L.vo n.267/2000).

Dalla Residenza comunale, li **17/12/2014**

IL SEGRETARIO COMUNALE
SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D. L.vo n.267/2000);

Dalla Residenza comunale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2014 / 105**

Ufficio Proponente: **Servizi Sociali**

Oggetto: **APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI LODI PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' A NORMA DELL'ART. 54 DEL D. LGS. 274/2000 E DEL D.M. 26 MARZO 2011**

Visto tecnico

Ufficio Proponente (Servizi Sociali)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 25/11/2014

Il Responsabile di Settore

Visto contabile

Ragioneria - Finanziario

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole in considerazione della esiguità della spesa che si presume in quanto non è stata quantificata dal Responsabile del Servizio interessato.

Data 25/11/2014

Responsabile del Servizio Finanziario

SCHEMA DI CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL DECRETO LEGISLATIVO 28.08.2000, N° 274, E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26.03.2001, NONCHE' AI SENSI DELL'ART. 186 COMMA 9 BIS DEL CODICE DELLA STRADA.

TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI

PRESIDENZA

E

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 26.03. 2001.

PREMESSO

- che a norma dell'art. 54 del D. Lvo 28.08.2000 n° 274 e dell'art. 224 bis del D.Lgs. n° 285 del 30.04.1992 (nuovo Codice della Strada) il Giudice di Pace e – in applicazione della legge 11.06.2004 n° 145 e dell'art. 73 comma V bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30.12.2005 n° 272 convertito con legge 21.02.2006 n° 49 – il Giudice monocratico, possono applicare - su richiesta dell'imputato - la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l'art. 186 comma 9-bis del Codice della Strada rubricato "guida sotto l'effetto di alcool", approvato con decreto legislativo 30.04.1992 n° 285 e recentemente modificato dalla L. 29.07.2010 n° 120, che prevede che la pena detentiva e pecuniaria in caso di guida in stato di ebbrezza possa essere sostituita, anche con decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con

quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del decreto legislativo 28.08.2000 n° 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, Regioni, Province, Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;

- che l'art. 2, comma 1, del D.M. 26.03.2001 emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione con atto del 16.07.2001;

CONSIDERATO

che il comune di Tavazzano con Villavesco intende promuovere l'applicazione delle norme sopra citate favorendone – anche mediante l'assunzione diretta dei costi da essa derivanti – l'attuazione da parte di enti e organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato a mente di quanto prevista dall'art. 54 – comma 2 – del D.Lgs. 28.08.2000 n° 274;

SI CONVIENE

quanto segue tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona della Dott. _____, Presidente del Tribunale di Lodi, giusta delega di cui in premessa e il Comune di Tavazzano con Villavesco, nella persona del Sindaco pro-tempore Russo Giuseppe nato a Napoli il 3 luglio 1955

CONVENZIONE

ART. 1

ATTIVITA' DA SVOLGERE

Il comune di Tavazzano con Villanesco si impegna a favorire l'applicazione delle disposizioni normative in premessa richiamate affinché i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività nell'ambito della propria struttura organizzativa ovvero presso enti ed associazioni di volontariato e di cooperazione sociale con cui essa collabora.

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PRO LOCO TAVAZZANO

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AUSER TAVAZZANO

Il comune di Tavazzano con Villavesco specifica che, presso le proprie strutture o presso i soggetti come sopra individuati, l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni secondo la specifica professionalità o le attitudini del soggetto:

- a) prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
- b) prestazioni di lavoro nella manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale, concernenti la progettazione e realizzazione di opere relative alla viabilità;
- c) altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.

Il comune di Tavazzano con Villavesco si impegna a precisare giorni ed orari in cui viene offerta la possibilità di svolgere i lavori sopra indicati (chiarendo se includono o meno il sabato, la domenica ed i giorni festivi) e il tipo di controlli cui le persone che beneficeranno di tali lavori verrebbero sottoposte onde avere certezza

dell'adempimento, compilando la scheda allegata , parte integrante della convenzione.

Limitatamente all'utilizzo dei condannati presso strutture non pubbliche, oltre alla compilazione della scheda, dovrà essere prodotta la documentazione in calce alla stessa elencata.

ART. 2

MODALITA' DI SVOLGIMENTO

L'attività non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il Giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa è svolta e le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

L'attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo.

Tenuto conto del contesto economico attuale, caratterizzato da una congiuntura economica ed occupazionale particolare, e valutato che gli interventi per i quali i condannati sono tenuti a svolgere "attività non retribuita", le prestazioni di cui al presente accordo non devono sottrarre posti di lavoro e consistono in attività di supporto all'operatore titolare del servizio a cui il condannato è destinato.

ART. 3

COORDINATORI DELLE PRESTAZIONI

Il comune di Tavazzano con Villanese che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.M. 26.03.2001, nel responsabile del Servizio Territorio e Ambiente la persona incaricata di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

Il Comune, per il tramite del suddetto dirigente incaricato di coordinare le prestazioni individua un operatore che, sulla scorta di incarico attribuito in forma scritta, ha il compito di inserire il condannato nei diversi ambiti lavorativi. Questi mantiene i rapporti con gli operatori dei vari servizi, segnala eventuali inadempienze e, in generale, segue il condannato durante il periodo di inserimento.

Il Comune si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei titolari di funzione organizzative incaricati di coordinare l'attuazione della presente convenzione.

ART. 4

MODALITA' DI TRATTAMENTO

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità,

il Comune si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54 commi 2 e ss. del citato decreto legislativo.

Il Comune si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze ove tali servizi siano già a disposizione.

ART. 5

DIVIETO DI RETRIBUZIONE – ASSICURAZIONI SOCIALI

E' fatto divieto al comune di Tavazzano con Villavesco di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico del Comune l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Il Comune si impegna altresì ad estendere le coperture assicurative di cui sopra anche a favore dei lavoratori di pubblica utilità che saranno impiegati presso quegli enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato che aderiranno alla presente iniziativa promossa dall'amministrazione stessa.

ART. 6

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati hanno l'obbligo di comunicare senza ritardo all'autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo l'art. 56 del decreto legislativo.

ART. 7

RELAZIONE SUL LAVORO SVOLTO

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati, redigono, terminata l'esecuzione della pena, una relazione, da inviare al giudice che ha applicato la sanzione, che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

ART. 8

RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente

del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'ente.

ART. 9

RELAZIONE SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

Il Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente predisponde semestralmente una relazione sullo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, da comunicare al Presidente del Tribunale.

ART. 10

DURATA DELL'ACCORDO

Il presente accordo ha durata di anni DUE a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente ed è rinnovabile.

Copia del presente accordo viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere incluso nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generali affari penali.

DENOMINAZIONE E SEDE DELL'ENTE O ASSOCIAZIONE
COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO (LO)
GENERALITA' DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
Sindaco pro-tempore RUSSO Giuseppe nato a Napoli il 3 luglio 1955
TIPO DI ATTIVITA' CUI LE PERSONE CONDANNATE VERREBBERO ADIBITE
Mantenimento del decoro, della pulizia e della custodia del patrimonio pubblico, ivi compresi i giardini, le aiole e il cimitero comunale.
GIORNI ED ORARI IN CUI VERREBBERO SVOLTI I LAVORI (specificando se sono compresi sabato, domenica e i giorni festivi)
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 17,00 Sabato domenica e festivi esclusi
CONTROLLI INTERNI CUI VERREBBERO SOTTOPOSTI I BENEFICIARI DEI LAVORI
Controllo sulla presenza e sull'attività svolta
NOMINATIVO DEI RESPONSABILI CHE SEGUIREBBERO I LAVORI
Responsabile Servizio Territorio e Ambiente Geom. Pasquale Corigliano

Limitatamente alle strutture non pubbliche, devono essere allegati:

- **atto costitutivo**
- **copia del documento di identità del legale rappresentante**
- **certificato penale e dei carichi pendenti del rappresentante**